



MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE PREVIDENZIALI
DIVISIONE II
VIA FLAVIA, 6 - 00187 ROMA

ESTENSIONE AI PAESI S.E.E. - SPAZIO ECONOMICO EUROPEO (NORVEGIA, LIECHTENSTEIN E ISLANDA) DELLA NUOVA PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.17 DEL REGOLAMENTO COMUNITARIO 1408/71 IN MATERIA DI ESONERO CONTRIBUTIVO PER I LAVORATORI DISTACCATI

Nella GUUE del 20 gennaio 2005 è stato pubblicato il Regolamento della Commissione n. 77/2005 del 13 gennaio 2005.

Tale Regolamento ha modificato l'allegato 10 al Regolamento 574/72 indicando, per l'Italia, quale **Istituzione designata dall'Autorità** per l'applicazione dell'art. 17 del Regolamento 1408/71, le **sedi regionali dell'INPS**.

Pertanto, a decorrere dal **9 febbraio 2005**, data di entrata in vigore del nuovo Regolamento, le nuove richieste di applicazione dell'art. 17 del Regolamento 1408/71 vengono inviate alla Direzione Regionale INPS competente per la trattazione, secondo l'articolazione territoriale individuata in base allo Stato membro in cui il lavoratore viene inviato.

Successivamente, a seguito dell'adozione da parte del Comitato Misto UE-SEE del Reg.to 77/2005, lo stesso è entrato in vigore, anche per i **Paesi SEE – Spazio Economico Europeo (Norvegia, Liechtenstein e Islanda) a partire dal 1° ottobre 2005**.

Di conseguenza, a partire da tale data, tutte le **nuove richieste**¹ di applicazione dell'art. 17 del Regolamento 1408/71, relative a **Norvegia, Liechtenstein e Islanda**, dovranno essere inviate alla Direzione Regionale INPS competente per la trattazione secondo l'articolazione territoriale individuata in base allo Stato membro in cui il lavoratore viene inviato (**Umbria per Islanda e Toscana per Liechtenstein e Norvegia**)².

¹ Si intende:

- quelle per un lavoratore che ha fruito di Mod.E101 e Mod.E102 e faccia per la prima volta domanda di applicazione dell'art.17;
- quelle per un lavoratore che ha fruito del solo Mod.E101 e faccia per la prima volta domanda di applicazione dell'art.17;
- quelle per un lavoratore che faccia per la prima volta domanda di applicazione dell'art.17 senza aver fruito in precedenza dei suddetti modelli.

²

Si allega l'**elenco** completo delle Direzioni Regionali INPS competenti per ciascuno Stato membro e per gli Stati SEE.

Si chiarisce, altresì, che continuerà ad essere trattato dal Ministero del Lavoro l'eventuale ulteriore seguito delle pratiche già aperte presso lo stesso prima del 1° ottobre 2005..

Si precisa che restano al momento esclusi dall'innovazione normativa soltanto i lavoratori inviati in Svizzera che pure applica il regolamento 1408/71, le cui richieste continueranno ad essere trattate dal Ministero del Lavoro.

Naturalmente nulla è innovato circa i distacchi in Paesi extracomunitari che abbiano stipulato con l'Italia convenzioni internazionali di sicurezza sociale (Argentina, Brasile, Canada, Capoverde, Croazia, Israele, Jersey e Isole del Canale, Stati nati dalla divisione dell'ex Jugoslavia, Principato di Monaco, San Marino, Santa Sede, Stati Uniti d'America, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela).

Per ogni ulteriore *informazione* si prega di contattare:

Sig.ra Bottoni (tel: 06 4683 2509; email: BBottoni@welfare.gov.it)

Sig.ra Ottaviani (tel: 06 4683 2510; email: MOttaviani@welfare.gov.it)

Fax 075-5037591

Direttore Regionale: Sparagna Francesco

Direzione Regionale Toscana

Via del Proconsolo 10

50122 Firenze

Tel 055/23781

Fax 055/2378759

Direttore Regionale: Savorini Alberto